



COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE

Ufficio Ambiente

ORDINANZA

N.Generale 3 del 04/02/2020

OGGETTO:	ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO".
-----------------	---

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO".

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che nel territorio comunale sono stati segnalati dai privati cittadini nonché rilevati dal Servizio Tecnico Progettuale del Comune di Baiso diversi focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

ORDINA

1) **Ai proprietari di aree verdi o ai conduttori, agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi** (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare, **entro 15 gg** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*) in particolare;
- pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- varie specie di cedro (*Cedrus spp*).

2) **Ai proprietari o conduttori di aree forestali** (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare, **entro 15 gg** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*;

3) Di provvedere immediatamente, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, con la rimozione tramite **intervento di asportazione meccanica** mediante taglio dei rami infestati e la distruzione degli stessi con bruciatura, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve avvalendosi di Ditte specializzate nel Settore o **intervenendo con l'installazione di "trappole meccaniche" a norma, per la cattura delle larve** da posizionare a idonea altezza lungo il tronco della pianta infestata, mettendosi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

4) di non depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti o presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

5) che tutti i soggetti di cui sopra provvedano alla lotta obbligatoria alla "Processionaria del pino", operando nel periodo autunnale e invernale prima della discesa delle larve, verificando la presenza di nuovi nidi e provvedendo alla loro asportazione (meccanica, microbiologica e chimica o in alternativa con dispositivi "trappole meccaniche" per la cattura delle larve) secondo le modalità indicate al punto 3).

AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle

piante infestate.

Di rivolgersi al Servizio Fitosanitario Regionale sede centrale (via di Saliceto n. 81, Bologna – tel. 051 5278111 – e-mail: ompl@regione.emilia-romagna.it) al Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia (via Gualerzi, 32, Mancasale - tel. 0522 271380 – e-mail: fitosanreggio@regione.emilia-romagna.it).

A V V E R T E

Che, ferma restando l'applicazione di sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al cittadino inadempiente.**

D I S P O N E

Che la vigilanza sulla presente ordinanza e l'accertamento delle relative sanzioni, sia demandata secondo le rispettive competenze, all'Azienda Unità Sanitaria Locale - A.U.S.L. di Reggio Emilia Distretto di Scandiano, al Comando Unico di Polizia Municipale "Unione Tresinaro Secchia" con sede in Scandiano (RE), ai Carabinieri Forestali "Emilia Romagna" Stazione di Carpineti, nonché ogni altro soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente.

Che al presente provvedimento venga data ampia diffusione mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line, alle bacheche comunali, sul sito istituzionale del Comune.

Che la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e viene trasmessa agli Uffici incaricati al Controllo:

- A.U.S.L. di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano;
- Servizio Fitosanitario Regionale;
- Comando Unico di Polizia Municipale "Unione Tresinaro Secchia";
- Regione Carabinieri Forestali "Emilia Romagna" Stazione di Carpineti.

I N F O R M A

che ai sensi della L. 241/90 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo:

- l'Unità Organizzativa competente è il Servizio Tecnico Progettuale – Responsabile del Servizio Geom. Simone Mangani del Comune di Baiso il Responsabile del procedimento è la geom. Sara Guidetti (Ufficio Ambiente);

- Per informazioni è possibile recarsi presso gli Uffici Comunali negli orari di ricevimento al pubblico o contattare il Comune di Baiso al tel.0522-993511 e scaricare informativa sul sito web del Comune: <https://www.comune.baiso.re.it/entra-in-comune/servizi/ambiente/campagna-per-combattere-la-processionaria-del-pino/>

che, Contro il presente atto, è possibile:

- ricorso giurisdizionale presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Provinciale di Bologna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa;
- ricorso amministrativo al Presedente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza.

Sindaco

CORTI FABRIZIO / INFOCERT SPA